



## **Decreto Dirigenziale n. 28 del 29/03/2011**

A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

Settore 4 Osservatorio del mercato del lavoro e dell'occupaz., emigrazione ed  
immigra

Oggetto dell'Atto:

ANNULLAMENTO DECRETO DIRIGENZIALE N. 201 DEL 10/12/2010, PUBBLICATO  
SUL B.U.R.C. N. 82 DEL 20/12/2010

## IL DIRIGENTE

### **Premesso che**

- con decreto dirigenziale n. 201 del 10/12/2010, pubblicato sul B.U.R.C. n. 82 del 20/12/2010, Questo Settore concedeva il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga a 127 lavoratori dei Consorzi Bacino Rifiuti BN1, BN2 e BN3 per il periodo dal 26 luglio 2010 al 31 dicembre 2010 così come deciso dal Tavolo Istituzionale di concertazione;

### **Considerato che**

- con il predetto decreto si autorizzava la Direzione della Sede INPS di Benevento ad erogare la concessione del suddetto trattamento di CIG in deroga ai lavoratori interessati per l'importo complessivo di € 1.135.540,02;

- entro il termine dei dieci giorni dalla pubblicazione avverso il predetto decreto n. 201/2010 venivano proposte quattro distinte opposizioni da parte di n. 3 lavoratori e di diverse sigle sindacali;

- con i predetti ricorsi si contestava la legittimità delle decisioni adottate dai Consorzi di Benevento in relazione alla definizione degli organici e degli esuberi, si censurava l'illegittimità della sospensione dei lavoratori da parte dei Consorzi rivendicandosi la necessità di mantenere in servizio almeno il personale per la manutenzione delle discariche anche esaurite e si sottolineava la conseguente illegittimità della concessione del trattamento di sostegno salariale in deroga e la sua inapplicabilità ai lavoratori in questione, ;

- che a seguito della presentazione dei ricorsi in opposizione Questo Settore attivava un procedimento istruttorio ed al contempo chiedeva all'INPS di Benevento di sospendere l'erogazione delle rimanenti somme ai lavoratori interessati;

### **Atteso che**

- nel corso dell'istruttoria Questo Settore chiedeva ai Consorzi di Bacino di Benevento di dichiarare che l'accesso ai benefici di integrazione salariale in deroga e l'applicazione degli ammortizzatori sociali al personale "è avvenuto nel puntuale rispetto di quanto previsto dalla norma di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 195/2009, convertito nella legge n. 26 del 26 febbraio 2010" così come prescritto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale degli ammortizzatori sociali con la nota n. 14/22215 del 23/09/2010 e di dichiarare che sono state "rispettate le procedure relative alle dotazioni organiche previste dall' articolo 13, del decreto legge n. 195/2009, convertito nella legge n. 26 del 26 febbraio 2010" così come prescritto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale degli ammortizzatori sociali con la nota n. 14/23236 del 8/10/2010, chiedeva inoltre che i Consorzi provvedessero altresì ad ottenere la conferma da parte del Dipartimento della Protezione Civile e dell'Amministrazione provinciale di Benevento che possano ritenersi rispettate le procedure di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga previsti dall'art. 13 del D.L. 195/2009;

### **Viste**

- le note del Ministero del Lavoro prot. n. 14/22215 del 23/09/2010 e n. 14/23236 del 8/10/2010;
- le note prot. n. 0129011 del 17/02/2011 del Consorzio smaltimento rifiuti BN1, prot. n. 0132240 del 18/02/2011 del Consorzio smaltimento rifiuti BN2 e prot. n. 105 del 17/02/2011 del Consorzio smaltimento rifiuti BN3;
- la nota prot. n. 0001520 del 18/02/2011 del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento;
- le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – prot. n. DPC/CD/0000610 del 20/07/2010, prot. n. DPC/CD/0000873 del 5.11.2010, prot. n. DPC/PREN/59310 del 25/11/2010;

**Considerato che**

- anche a seguito delle predette acquisizioni documentali non risultavano superati i dubbi sulla legittimità della procedura posta in essere dai Consorzi emersi nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - prot. DPC/CD/0000142 del 28.02.2011 con specifico riferimento all'emanazione del provvedimento di approvazione delle piante organiche e del conseguente esubero;

**Rilevato che**

- dalle note della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica non risulta confermata la legittimità della sospensione dall'attività lavorativa dei dipendenti dei Consorzi;

**Visto**

- l'art. 13 del D.L. N. 195/2010, convertito in L. n. 26/2010, che al primo comma recita testualmente "In relazione alle specifiche finalità di cui all'articolo 11, il consorzio unico di bacino, sentite le organizzazioni sindacali, definisce, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la propria dotazione organica in relazione alle attività di competenza, definite anche in base al piano industriale. La dotazione organica è approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile....." ed al secondo comma prevede che "Al personale dei consorzi di cui al presente articolo che risulta in esubero rispetto alla dotazione organica si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, proroghe e integrazioni.....";

**Rilevato che**

- Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Benevento in data 22 marzo 2011 ha sentenziato rispetto ai ricorsi ex art. 700 cpc, presentati dai medesimi 3 lavoratori che hanno promosso ricorso avverso la sospensione dal lavoro, ed al Decreto n. 201./2010 e "accoglie la domanda cautelare, e per l'effetto, disapplicando il Decreto Dirigenziale n. 201 del 10/12/2010 di concessione della Cassa Integrazione in deroga dispone il ripristino del rapporto di lavoro dei ricorrenti con pagamento delle retribuzioni da luglio 2010 a gennaio 2011 oltre tredicesima mensilità"

- il Tavolo Istituzionale di concertazione nell'incontro tenutosi in data 25/03/2011 ha preso atto della mancanza dell'indispensabile esplicita dichiarazione di regolarità del Dipartimento della Protezione Civile, nonostante le ripetute sollecitazioni, e conseguentemente del fatto che non può ritenersi accertata la sussistenza dei requisiti formali oltre che sostanziali per la concessione del trattamento in deroga. Il Tavolo inoltre, ha preso atto delle predette sentenze del Giudice del Lavoro che impediscono l'ammissione alla concessione della CIG in deroga.

**Ritenuto**

- per tali motivi necessario adottare un provvedimento di ritiro in autotutela del decreto dirigenziale n. 201/2010 senza procedere alla comunicazione ex art. 7 e segg. della L. n. 241/1990 e s.m.i., ravvisando la sussistenza di particolari esigenze di celerità in considerazione dell'ormai prossima (30.03.2011) scadenza dei termini per riscontrare i ricorsi in opposizione;

Tutto ciò premesso e considerato

**DECRETA**

Di annullare in autotutela, per le motivazioni richiamate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, il proprio decreto dirigenziale n. 201 del 10/12/2010, pubblicato sul B.U.R.C. n. 82 del 20/12/2010, con il quale si concedeva il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga ai lavoratori dei Consorzi Bacino Rifiuti BN1, BN2 e BN3 per il periodo dal 26 luglio 2010 al 31 dicembre 2010, così come deciso dal Tavolo Istituzionale di concertazione nella seduta del 25 marzo 2011;

Di inviare per quanto di competenza alle sedi INPS competenti;

Di inviare, per quanto di competenza, a: A.G.C. n. 17; Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC; Assessore alla Formazione, Lavoro, Orientamento Professionale, Politiche dell'Emigrazione ed Immigrazione.

Il Dirigente del Settore  
(Dr. Alberto Acocella)